

Cuneo, lì 12 maggio 2017

Egregio **CLIENTE**

Prot. n. 13/2017

## LIQUIDAZIONI PERIODICHE IVA: 1<sup>a</sup> SCADENZA AL 31 MAGGIO 2017

Il D.L n. 193/2016 ha previsto a decorrere dal 2017 l'obbligo dell'**invio trimestrale** dei **dati delle liquidazioni periodiche IVA** (mensili/trimestrali), anche nell'ipotesi di liquidazione con eccedenza a credito.

Recentemente l'Agenzia delle Entrate ha approvato il modello definitivo denominato "**Comunicazione Liquidazioni periodiche IVA**" e le relative istruzioni utilizzabili ai fini dell'adempimento in esame.

 Si rammenta che sono **esonerati** i soggetti non obbligati alla presentazione della dichiarazione IVA annuale o all'effettuazione delle liquidazioni periodiche (ad esempio, soggetti che hanno registrato esclusivamente operazioni esenti, i contribuenti minimi / forfetari).

### TERMINI E MODALITA' DI PRESENTAZIONE

Il modello in esame va presentato all'Agenzia delle Entrate:

- **esclusivamente in via telematica**, direttamente dal contribuente o tramite un intermediario abilitato;
- entro l'ultimo giorno del secondo mese successivo ad ogni trimestre.

Di seguito si propone il prospetto riepilogativo delle scadenze di trasmissione:

Liquidazione periodica 2017	Termine Invio dati
Gennaio, Febbraio, Marzo	31.05.2017
Primo trimestre	
Aprile, Maggio, Giugno	18.09.2017
Secondo trimestre	
Luglio, Agosto, Settembre	30.11.2017
Terzo trimestre	
Ottobre, Novembre, Dicembre	28.02.2018
Quarto trimestre	



In caso di presentazione di più comunicazioni riferite al medesimo periodo, l'ultima sostituisce la precedente.

I dati delle liquidazioni periodiche possono essere trasmessi con:

- un file in formato XML contenente i dati relativi alla **Comunicazione del contribuente**;
- un file in formato compresso contenente 1 o più file sopra descritti (ZIP).

## RICEVUTE DI PRESENTAZIONE

La ricevuta di avvenuta trasmissione telematica dei dati della Comunicazione è disponibile al contribuente nel Cassetto fiscale. Le predette modalità sono utilizzate dall'Agenzia anche per informare il contribuente delle **incoerenze dei versamenti effettuati** rispetto all'importo dell'IVA da versare acquisito tramite le Comunicazioni in esame.

## REGIME SANZIONATORIO

**L'omessa / incompleta / infedele comunicazione** dei dati delle liquidazioni periodiche prevede l'applicazione delle **sanzioni da €500 a €2.000**, ed è ridotta alla metà nel caso i cui la trasmissione avvenga entro i 15 giorni successivi alla scadenza, ovvero se, nello stesso termine, è effettuata la trasmissione corretta dei dati.